



Prot. n. 1051 del 20/01/2023

AREZZO CASA S.p.A.

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO INTEGRATO DEI SERVIZI E DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI FABBRICATO COSTITUITO DA OTTO ALLOGGI DI E.R.P. OCCUPATI, SITO IN AREZZO, VIA C.R. DARWIN N. 12 – GR 520 A e B, CON RICORSO AI BENEFICI FISCALI DI CUI AL D.L. 19.05.2020 N. 34 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 17.07.2020 N. 77.

CIG 9604820434

CUP E14F23000010001

Con determina a contrarre n. 989 del 19 Gennaio 2023 il Direttore Generale di Arezzo Casa S.p.A. ha disposto di affidare l'appalto integrato (art. 23.4 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, d'ora in poi "**Codice**") per la progettazione esecutiva, la sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei relativi lavori di efficientamento energetico dei fabbricati costituiti dagli otto alloggi occupati.

L'individuazione del contraente avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 30, 60 e 95 del **Codice**.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Arezzo, Via C.R. Darwin n. 12. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Ing. Barbara Rossi – Direttore Area Tecnica di Arezzo Casa S.p.a., nominata con Determina del Direttore Generale n. 890 del 10/10/2022.

1. Piattaforma

Ai sensi dell'art. 58 del **Codice**, la presente procedura è interamente svolta tramite piattaforma informatica <https://arezzocasa.acquistitelematici.it> tramite la quale è possibile accedere e scaricare, gratuitamente, tutta la documentazione di gara.

L'utilizzo della piattaforma comporta:

- l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, condizioni di utilizzo e le avvertenze contenuti nei documenti di gara (nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni ivi pubblicate;

-il rispetto dei principi di auto responsabilità e diligenza professionale (art. 1176.2. cod. civ) ;

- la presa d'atto dei principi che lo hanno ispirato (parità di trattamento tra gli operatori economici, trasparenza e tracciabilità delle operazioni, standardizzazione dei documenti, garanzia di comportamenti secondo buona fede (art.1375 cod.civ.) e secondo correttezza

(1175 cod.civ) , segretezza delle offerte , immutabilità delle offerte medesime una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione e gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante potrà disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo necessario a ripristinarne il normale funzionamento e la correlata proroga per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento ovvero di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove saranno accessibili i documenti di gara ed eventualmente anche attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un computer collegato a internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione alla piattaforma che dovrà essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o da soggetto dotato dei necessari poteri idonei a impegnare l'operatore economico.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce per rato e valido (ogni contestazione rinunciata) quanto posto in essere all'interno della piattaforma dall'account che gli è riconducibile .

L'accesso, l'utilizzo della piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano altresì l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul portale, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito.

Ogni operatore economico dovrà effettuare la registrazione o, qualora già registrato, effettuare il login e, cliccare sul tasto accedi alla propria area sicura e riservata, e successivamente cliccare sul tasto dettagli della procedura in oggetto e avviare la propria

partecipazione (cliccando su [avvia la procedura di partecipazione](#)) entro i termini previsti al riguardo.

Poiché eventuali rettifiche al bando e al disciplinare di gara, proroghe dei termini e informazioni complementari saranno pubblicate e comunicate tramite la piattaforma gli operatori economici interessati dovranno consultare periodicamente il portale.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente ed è pertanto opportuno che questi vi provvedano con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista per evitare la non completa e quindi mancata tempestiva trasmissione dell'offerta.

Per ulteriori dettagli si rinvia alle informazioni consultabili dagli operatori economici nell'area pubblica del sistema alla voce di menu "Manuali-Guide".

2. Documentazione di gara-Chiarimenti – Comunicazioni

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara (accessibile gratuitamente sulla piattaforma <https://arezzocasa.acquistitelematici.it>) comprende:

I. progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento:

- Ricerca Titoli Edilizi Abilitativi_ Via Darwin n. 12
- Relazione-Interventi di progetto_ Via Darwin n. 12
- Analisi economica di massima_ Via Darwin n. 12
- TAV_01_Planimetrie generali_ Via Darwin n. 12
- TAV_02_Piante-Prospetti-Sezione_Edificio A_ Via Darwin n. 12
- TAV_03_Piante-Prospetti-Sezioni_Edificio B_ Via Darwin n. 12
- APE Ante sub 3-4-5-6_ Via Darwin n. 12
- APE Post sub 3-4-5-6_ Via Darwin n. 12
- Dlgs 192-2005 sub 3-4-5-6_ Via Darwin n. 12
- Ape ante Sub 8-9-10-11_ Via Darwin n. 12
- Ape post Sub 8-9-10-11_ Via Darwin n. 12
- Dlgs 192_2005 Via Darwin sub 8-9-10-11_ Via Darwin n. 12
- Documentazione fotografica_ Via Darwin n. 12

II. bando;

III. schema di contratto;

Sono altresì a disposizione:

IV. Modello A - domanda di partecipazione;

V. DGUE;

- VI. Mod. A1 – dichiarazioni integrative al DGUE;
- VII. Modello offerta (offerta economica)

**

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla stazione appaltante per il tramite della Piattaforma entro 9 (nove) giorni lavorativi che precedono il termine ultimo per la presentazione dell'offerta. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante piattaforma informatica <https://arezzocasa.acquistitelematici.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né a mezzo pec ,mail o altri strumenti di comunicazione cartacea . Non sarà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o inviate successivamente al termine sopra riportato.

**

2.3 Comunicazioni

Gli operatori economici hanno l'onere di registrarsi sulla Piattaforma e di accertarsi dell'inserimento in sede di registrazione del proprio indirizzo digitale pec. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno della Piattaforma.

Le comunicazioni relative all'aggiudicazione, all'esclusione, alla decisione di non aggiudicare l'appalto, all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, al sorteggio di cui all'articolo 21 avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante e in difetto la Stazione appaltante non risponderà per omesse o tardive comunicazioni.

In caso di :

- (i) raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente trasmessa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- (ii) consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del **Codice**, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente trasmessa a tutte le consorziate.
- (iii) avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente trasmessa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**

2.4. Informazioni di carattere generale

Non saranno prese in considerazione le proposte di operatori per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, verranno escluse dalla presente procedura le istanze:

- non leggibili;
- non sottoscritte;
- carenti dei documenti/informazioni richiesti dal presente avviso;
- pervenute oltre il termine fissato dal presente disciplinare

**

2.5. Pubblicità.

Ai sensi del d.lgs. 50/2016 e del D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 il bando (IV) :

- è pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 08 del 20 Gennaio 2023 ai fini della pubblicazione legale e sarà pubblicato per estratto , entro i successivi cinque giorni dalla predetta pubblicazione legale, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale (Provincia di Arezzo).
- è pubblicato a decorrere dal giorno 20 Gennaio 2023 sul sito www.arezzocasa.net (nella sezione "Amministrazione trasparente").

**

2.6. Opzioni e rinnovi .

Non sono previsti opzioni o rinnovi

3. Contenzioso

3.1. Gara

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Regionale Amministrativo per la Toscana Via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze (FI).Tel 055-267301.

Pec : fi_pat_deposito@pec.ga-cert.it- cod.fisc: 80045610484-Sito web: <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativoregionale-per-la-toscana>

I termini e le modalità di presentazione dei ricorsi sono disciplinati dal Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010).

**

3.2. Contratto

Le controversie successive alla stipulazione del contratto saranno devolute alla cognizione esclusiva del Tribunale di Arezzo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice amministrativo laddove la controversia abbia a oggetto l'esercizio di poteri autoritativi attribuiti dalla legge alla stazione appaltante anche in fase esecutiva del contratto

E' comunque tassativamente esclusa la competenza arbitrale.

4. Codice Etico – Privacy- Accesso agli atti

4.1. Codice etico.

L'operatore economico si impegna a prendere visione del Codice etico di Arezzo Casa pubblicato nel sito aziendale (<http://www.arezzocasa.net/amm-trasparente/codice-etico-di-cui-d-lgs-2312001>) e all'osservanza integrale delle prescrizioni in esso indicate. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice Etico costituisce clausola di risoluzione del contratto.

I soggetti partecipanti alla presente procedura devono non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a ex dipendenti di Arezzo Casa che hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali nei confronti del soggetto partecipante al presente bando, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il contraente si impegna, inoltre, a segnalare qualsiasi forma di illecito derivante dai rapporti intercorsi con funzioni aziendali di Arezzo Casa, durante l'esperienza del procedimento di gara. Ai sensi della legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". L'identità del segnalante è soggetta a tutela della riservatezza, secondo la procedura interna descritta nel sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Altri contenuti corruzione" - "Segnalazioni Whistleblowing" (<http://www.arezzocasa.net/amm-trasparente/segnalazioni-whistleblowing>)

**

4.2. Privacy

I dati relativi alla partecipazione alla procedura e all'esito della medesima, saranno pubblicati nel sito aziendale secondo le prescrizioni previste dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

Fermo quanto sopra:

- a) i dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara, saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara, agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa anche da parte di altri soggetti partecipanti) e alla gestione del contratto in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.
- b) I dati particolari e giudiziari raccolti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016.

Apposita informativa con indicazione di finalità del trattamento e gli altri requisiti a tutela e garanzia della riservatezza è consultabile sul sito aziendale www.arezzocasa.net

**

4.3. Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del **Codice** e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso potrà essere effettuato con richiesta scritta all'indirizzo pec: segreteria@pec.arezzocasa.net

5. Oggetto dell'appalto

5.1. Generalità

Costituiscono oggetto dell'appalto (che sarà stipulato "a corpo") la progettazione esecutiva (art. 23.4 **Codice**) e l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico (ricorrendo ai benefici fiscali di cui al D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni con Legge 17.07.2020 n. 77 e s.m.i.) del complesso edilizio sito in Arezzo, Via C.R. Darwin n. 12, composto da due fabbricati per complessivi n. 8 alloggi occupati.

Gli interventi di efficientamento energetico dovranno fruire dei benefici fiscali introdotti dall'art. 119 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con Legge 77/2020 ("superbonus" al 110%) e contemplare la disponibilità e la capacità dell'operatore di garantire uno sconto in fattura per un importo pari al 100% dell'investimento effettuato. Gli interventi dovranno inderogabilmente rispettare ed essere pienamente compatibili con i massimali di detrazione fiscale riconosciuti dalla normativa di riferimento per ogni singolo specifico intervento, in maniera da rendere neutro per Arezzo Casa S.p.A. il costo degli interventi stessi. A tal fine l'operatore economico dovrà dichiarare e garantire la propria capacità e la sussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina di settore per fruire dello sconto in fattura.

Gli interventi predetti:

- ✓ saranno orientati alla riqualificazione dell'involucro edilizio sulla base delle indicazioni provenienti dal "Progetto di fattibilità tecnico-economica" e dalla "Analisi economica di massima" del fabbricato oggetto dei presenti interventi, predisposti dall'Arch. Riccardo Barciulli, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti di Arezzo al n. 221, esercente in Sansepolcro (AR), Via Niccolò Aggiunti n. 2/C, verificati e validati dal RUP ed approvati con Provvedimento del Direttore n. 989 del 19 Gennaio 2023.
- ✓ terranno conto e saranno rispondenti, oltre alle specifiche discipline di settore ivi compreso il d.lgs. 77/2020, alle seguenti disposizioni: Decreto MISE Asseverazioni, Decreto MISE requisiti tecnici per SuperBonus110%, Disposizioni attuative degli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 dell'Agenzia delle Entrate, Circ. 6 Agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate e a tutte le successive disposizioni normative, regolamentari e attuative emanande .

**

5.2. Oneri a carico dell'appaltatore

L' appaltatore sarà nominato e assumerà la qualifica di Responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 90 d.lgs.81/2000 e garantirà a propria cura, rischio e spese:

- (i) le prestazioni tecniche riguardanti la fase progettuale esecutiva edile e impiantistica degli interventi da eseguire, comprese valutazioni energetiche,
- (ii) il rispetto della disciplina sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione con nomina dei relativi responsabili,
- (iii) le verifiche catastali, urbanistico/edilizie e la predisposizione documentazione tecnico-amministrativa di qualsiasi tipo prevista dalle diverse discipline di settore applicabili;
- (iv) la redazione, rilascio e trasmissione alle autorità competenti dei documenti tecnici di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, così come modificati e integrati dai relativi provvedimenti attuativi;
- (v) la prestazione di tutte le garanzie e consegna delle certificazioni relative alle opere realizzate;
- (vi) le asseverazioni ai sensi del decreto MISE 06.08.2020 e s.m.i. e l'apposizione di visto di conformità ai fini fiscali ai sensi del D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni con Legge 17.07.2020 n. 77 e s.m.i.;
- (vii) la verifica della fattibilità tecnica degli interventi previsti dal "Progetto di fattibilità tecnico-economica" e dalla "Analisi economica di massima" del fabbricato oggetto del presente intervento, fatti predisporre da Arezzo Casa S.p.A. e quella della sussistenza dei requisiti per usufruire dei benefici fiscali di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020 e s.m.i. (intendendosi rinunciata con il fatto stesso della presentazione dell'offerta, ogni rivendicazione di compenso, indennizzo danno o rimborso per l'ipotesi in cui ove a seguito delle verifiche dovesse sorgere l'impossibilità tecnica di effettuare gli interventi previsti nel "Progetto di fattibilità tecnico economica" e/o l'insussistenza dei requisiti tecnici perché si possa beneficiare delle detrazioni fiscali previste dal D.L. 34/2020 e s.m.i.);
- (viii) la responsabilità e l'onere di risultato rispetto alla progettazione e costruzione, legato alla specifica realizzazione dei lavori di rinnovamento ed efficientamento previsti dal progetto e, in particolare, la realizzazione degli interventi secondo le specifiche di progetto per il conseguimento delle prestazioni attese e il rispetto dei tempi di realizzazione in modo da garantire l'accesso all'incentivo e la copertura di tali oneri con idonea polizza fideiussoria calcolata secondo l'art. 103 del **Codice**.
- (ix) la responsabilità e l'onere di risultato rispetto alla capacità e adeguatezza degli interventi a garantire le prestazioni attese da garantirsi mediante stipula di polizza decennale postuma.
- (x) la salvaguardia della qualità della progettazione esecutiva dandosi atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del **Codice** è omesso il secondo livello di progettazione(definitivo) e che pertanto il livello progettuale esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
- (xi) l'esecuzione a regola d'arte dei lavori edili e impiantistici previsti dal progetto;
- (xii) la direzione dei lavori e il collaudo;
- (xiii) la predisposizione dell'A.P.E. convenzionale post asseverata dopo l'intervento prevista dal comma 3 dell'art. 119 l. 77/2020 nonché la predisposizione e di deposito al S.I.E.R.T. dell'A.P.E. relativa ai singoli alloggi ottenuta a seguito del completamento di tutte le opere;

- (xiv) la gestione e oneri relativi a tutti gli adempimenti fiscali connessi alla gestione del credito, ivi compreso l'ottenimento del visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e sconto in fattura per un importo pari al 100% dell'investimento effettuato.

**

5.3. Sopralluogo

Non è prevista alcuna visita dei luoghi. Il sopralluogo può, comunque, essere effettuato in autonomia accedendo all'esterno del fabbricato posto in Arezzo, Via C.R. Darwin n. 12., come di seguito geolocalizzato: 43°28'27.5"N 11°51'20.9"E

6. Interventi oggetto di benefici fiscali

6.1. Efficientamento energetico

6.1.1. *Interventi trainanti*

Gli interventi trainanti sulle parti comuni dell'edificio avranno a oggetto:

- (i) coibentazione delle superfici opache disperdenti ed opere connesse (parti comuni);
- (ii) coibentazione delle facciate con posa di isolamento termico (sistema a cappotto) con eliminazione dei ponti termici;
- (iii) tutte le opere connesse necessarie

*

6.1.2. *Interventi trainati*

Gli interventi trainati sulle parti private dell'edificio avranno a oggetto:

- (iv) sostituzione degli infissi esistenti esterni (finestre e porte-finestre) in tutti gli appartamenti;
- (v) sostituzione dei portoncini di ingresso;
- (vi) sostituzione delle caldaie murali autonome esistenti con delle nuove caldaie a condensazione, in tutti gli appartamenti;
- (vii) opere termo-idrauliche quali inserimento valvole termostatiche e termostati ambiente, in tutti gli appartamenti;
- (viii) opere edili di assistenza muraria connesse alle lavorazioni precedenti;

*

7. Interventi esclusi dai benefici fiscali

Gli interventi non oggetto di benefici fiscali sono i seguenti:

- (i) opere murarie per risanamenti e manutenzioni straordinarie varie;
- (ii) coibentazione parti non riscaldate;
- (iii) opere murarie per ripavimentazione percorso pedonale esterno, marciapiedi perimetrali, ecc.

Le opere per le quali non è prevista l'agevolazione fiscale dovranno essere oggetto di preventiva verifica e approvazione scritta da parte della Stazione Appaltante. Tali

eventuali lavori saranno finanziati in parte da Arezzo Casa S.p.A. ed in parte dal Comune di Arezzo in forza del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 28.12.2022.

8. Valore stimato dell'appalto

8.1. Importo a base d'asta

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 5bs, del **Codice** per i lavori e il servizio, oltre che per tutte le altre attività comprese nell'oggetto del contratto, il prezzo offerto è fisso e invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione eseguita. Esso quindi costituisce vincolo contrattuale e, sommato agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per la parte dell'appalto relativa ai lavori, andrà a formare l'importo contrattuale.

L'importo totale presunto degli interventi è pari a € 632.412,93 comprendenti IVA e oneri previdenziali (ove previsti per i servizi di architettura e ingegneria, e per servizi fiscali), di cui:

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Esecuzione dei lavori oggetto di detrazione fiscale (IVA 10% compresa) | 374.000,00 € | |
| Oneri di sicurezza (*) (IVA 10% compresa) | 52.756,00 € | |
| Totale per lavori e oneri per la sicurezza (IVA 10% compresa) (*) | | 426.756,00 € |
| | | |
| Oneri per progettazione, CSP, APE, Asseverazioni: (oneri previdenziali 4% e IVA 22% compresi) (*) | 54.434,78 € | |
| Oneri per servizi fiscali: (oneri previdenziali 4% e IVA 22% compresi) (*) | 22.326,18 € | |
| Oneri per DL, CSE e CRE: (oneri previdenziali 4% e IVA 22% compresi) (*) | 52.030,23 € | |
| Totale per prestazioni professionali (oneri previdenziali 4% e IVA 22% compresi) (*) | | 128.791,19 € |
| TOTALE LAVORI - SPESE TECNICHE- IVA | | 555.547,19 € |

(*) importi esclusi dall'applicazione del ribasso

Con riferimento alle spese per servizi tecnici, l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia del 17.06.2016.

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Esecuzione dei lavori non oggetto di detrazione fiscale (IVA 10% compresa) | 55.000,00 € | |
| Oneri di sicurezza (*) (IVA 10% compresa) | 7.744,00 € | |
| Totale per lavori e oneri per la sicurezza (IVA 10% compresa) (*) | | 62.744,00 € |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Onorari per progettazione (oneri previdenziali 4% e IVA 22% compresi) (*) | 7.220,34 € | |
| Onorari per DL, CSE e CRE: (oneri previdenziali 4% e IVA 22% compresi) (*) | 6.901,40 € | |
| Totale per prestazioni professionali (oneri previdenziali 4% e IVA 22% compresi) (*) | | 14.121,74 € |
| TOTALE LAVORI - SPESE TECNICHE- IVA | | 76.865,74 € |

(*) importi esclusi dall'applicazione del ribasso

Ai fini della determinazione del valore dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del vigente d. lgs 50/2016, l'importo presunto per lavori e oneri di sicurezza e servizi, depurato di IVA, è di € 562.141,75, (cinquecentosessantaduemilacentotrentauno/75) per cui, ai sensi dell'art. 3 lettere oo-bis), oo-ter), del . lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., si definiscono le categorie di opere relative all'appalto in oggetto (compresi i lavori non detraibili) come di seguito indicato (IVA esclusa):

| <i>categ.</i> | <i>importo</i> | <i>Class.</i> | <i>%</i> | <i>tipologia della categoria di qualificazione</i> | <i>declaratoria</i> |
|---------------|---------------------|---------------|----------|--|---|
| OS 7 | 114.080,00 € | I | 61,55% | CATEGORIA PREVALENTE | Finiture di opere generali di natura edile |
| OS28 | 273.880,00 € | art.90 | 12,81% | b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante | Impianti termici e di condizionamento |
| OS 6 | 57.040,00 € | art.90 | 25,64% | c) Qualificazione NON obbligatoria | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi |
| TOTALE | 445.000,00 € | | 100,00% | | |
| Servizi | 117.141,75 € | | | | Servizi professionali al netto di IVA, compresi oneri previdenziali |
| | 562.141,75 € | | | TOTALE BASE DI GARA | |

Per l'esecuzione di tali opere sono richieste abilitazioni a eseguire opere impiantistiche, e conseguentemente a rilasciare le prescritte dichiarazioni di conformità, ai sensi del DM 37/2008 di classificazione correlata con gli impianti da realizzare; tuttavia, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, tali opere possono essere concesse in subappalto, purché entro i limiti imposti dalla vigente normativa e purché siano indicate come subappaltabili in sede di presentazione delle offerte.

**

8.2. Fatturazione, anticipazione contrattuale e revisione prezzi

La fatturazione degli stati di avanzamento lavori dovrà essere distinta tra opere incentivabili, distinte in interventi trainanti e trainati e, quindi, soggette alle relative agevolazioni fiscali e quelle non incentivabili secondo la contabilità redatta in forza dei criteri della contabilità pubblica. In materia di IVA si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazioni di interventi di manutenzione straordinaria.

Non è ammessa l'anticipazione del prezzo contrattuale e la Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere alcun importo per l'esecuzione degli interventi detraibili, trainanti e trainati, oggetto dell'affidamento.

A norma dell'articolo 29, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, è prevista la revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016.

9. Durata

Il tempo massimo per la consegna del progetto esecutivo a termini dell'art. 23, comma 4 (secondo periodo) del **Codice**, necessario alla realizzazione dell'intervento in ogni sua parte o componente inderogabilmente conforme al dettato del presente avviso, è stabilito in 30 giorni (o nel minor termine indicato in sede di offerta) a decorrere dalla comunicazione a mezzo pec dell'aggiudicazione provvisoria (al più tardi prevista, ove ne ricorrano i presupposti per il 13 marzo 2023) con correlata invito, non oltre il 15 marzo 2023, alla esecuzione del servizio in via d'urgenza ex art.32 del Codice (e con autorizzazione all'accesso ai luoghi)

Entro lo stesso tempo dovrà essere consegnato il progetto dei lavori non detrabili riguardo al quale la Stazione appaltante effettuerà la verifica di congruità dei prezzi, comunicandone l'esito a mezzo pec all'Appaltatore che, in caso di rilievi, potrà conformarsi entro i successivi 4 (giorni), trascorsi inutilmente i quali non si procederà all'aggiudicazione definitiva e alla stipulazione del contratto per suo fatto e colpa.

L'Appaltatore sarà tenuto a presentare al Committente un progetto cantierabile, un cronoprogramma dei lavori e il piano operativo di sicurezza.

A seguito della positiva verifica congruità di cui sopra, si darà luogo alla stipulazione del Contratto e all'inizio dei lavori previa redazione di apposito verbale.

Il tempo massimo per dare ultimati e agibili, in ogni loro parte, i lavori trainanti e trainati è stabilito nel giorno 31 dicembre 2023 o nel minor termine indicato dall'Appaltatore in sede di offerta.

Entro il giorno 30 giugno 2023 è comunque stabilita una scadenza intermedia tassativa riguardante un minimo del 60% di opere ultimate rispetto all'importo complessivo delle stesse, pena la risoluzione del contratto.

Nella determinazione dei predetti termini si è tenuto conto (art.40 DPR 207/2010) della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

In considerazione dell'oggetto dell'appalto e dei meccanismi fiscali previsti dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione, anche intermedi, e di tutti gli adempimenti obbligatori (tecnici, fiscali, burocratici e di qualsiasi altra natura) previsti dalla normativa di riferimento, cui consegue l'impossibilità di usufruire completamente (e quindi per tutti i lavori oggetto d'appalto ammessi a benefici fiscali) delle agevolazioni fiscali ai sensi della suddetta disciplina, l'Appaltatore non potrà pretendere alcunché da Arezzo Casa S.p.A. né potrà porre a carico della Stazione Appaltante gli oneri economici sopportati per le prestazioni e lavorazioni eseguite. Tali scadenze sono tassative a pena di escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni.

10. Condizioni di partecipazione

10.1. Requisiti generali

Per la partecipazione alla gara è necessario registrarsi sulla piattaforma per le gare telematiche denominata <https://arezzocasa.acquistitelematici.it>. Possono partecipare gli operatori economici di cui agli artt. 45 del **Codice** e quelli di cui al successivo art. 46 ove in raggruppamento con gli operatori economici di cui al predetto art. 45 in possesso dei requisiti di seguito indicati.

I soggetti proponenti le offerte dovranno essere iscritti alla C.C.I.A.A. con oggetto dell'attività o oggetto sociale pertinente e non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 80 del **Codice**. L'attestazione dovrà essere fornita dal titolare o dal direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), da un socio o dal direttore tecnico, (se si tratta di società in nome collettivo), dai soci accomandatari o dal direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice) dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

I soggetti proponenti dovranno attestare l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011.

Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53 c. 16 ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

In caso di ATI le dichiarazioni dovranno essere effettuate dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati.

È fatto divieto agli operatori economici di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare anche in forma individuale quando già partecipi in raggruppamento o in consorzio.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del **Codice** la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova ritenuti adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali sono quelli elencati dalle apposite Linee guida emanate dall'ANAC in conformità a quanto previsto dall'art. 80 comma 13 del **Codice** (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del **Codice**, recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*"), in quanto compatibili con le modifiche introdotte nel **Codice** successivamente alla loro approvazione.

Trattandosi di procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte dall'Unione europea – PNRR-PNC, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, sono esclusi dalla procedura di gara:

(comma 2) gli operatori che occupano oltre 50 dipendenti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non producono copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

(comma 3 e comma 6) gli operatori economici interdetti dalla partecipazione alle procedure finanziate con i fondi del PNRR o del PNC in quanto, occupando un numero pari o superiore a 15 dipendenti, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, sempre finanziato in tutto o in parte con tali fondi, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte; N.B.

(comma 3) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti si impegnano, in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla conclusione contratto a consegnare a questa stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. la relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

(comma 3 bis) gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; ai sensi del medesimo comma gli operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a consegnare, nel termine previsto al comma 3, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

(comma 4) gli operatori economici che non assumano l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

- una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione femminile.

Si precisa, relativamente alla predetta dichiarazione sugli obblighi assunzionali, che:

- la dichiarazione deve essere sempre resa (anche se all'atto della presentazione dell'offerta il concorrente disponesse del personale necessario, in quanto la dichiarazione vale anche per eventuali future assunzioni);
- la mancanza della dichiarazione, l'omessa indicazione della percentuale, o l'indicazione di una percentuale inferiore a quelle minime di cui sopra, costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara, non essendo sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio, così come specificato al successivo art. 17, e saranno oggetto di segnalazione

all'Autorità Nazionale Anticorruzione così come previsto dalla delibera A.N.A.C. n. 122 del 16 marzo 2022.¹

Circa le modalità applicative ed il calcolo delle suddette percentuali, si rinvia alle linee guida approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07.12.2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021, evidenziando che al complessivo conseguimento delle suddette percentuali potrà concorrere anche il subappaltatore.

**

10.2. Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori

Per l'esecuzione dei lavori sono richiesti i seguenti requisiti speciali:

- Attestazione SOA nella : **OS7 class.I; Categorie scorporabili: OS28 art. 90 D.M. 207/2010; OS6 art. 90 D.M. 207/2010**
- Certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da un organismo accreditato da Accredia o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum)
- Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Abilitazioni a eseguire opere impiantistiche, e conseguentemente a rilasciare le prescritte dichiarazioni di conformità, ai sensi del DM 37/2008 di classificazione correlata con gli impianti da realizzare; tuttavia, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, le opere di bonifica ambientale e le opere impiantistiche possono essere concesse in sub-appalto, purché entro i limiti imposti dalla vigente normativa e purché siano indicate come subappaltabili in sede di presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.(così come sostituito dall'art. 12, comma 9 L. 80/2010) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del **Codice** , di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di partecipazione, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di

¹ Si richiama il Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, viene rilevato nel settore delle costruzioni il tasso pari al 9,7%.

modifica delle stesse, previa autorizzazione di Arezzo Casa S.p.A. che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del **Codice**, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e per il relativo importo; nelle categorie scorporabili ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

*

10.3. Progettazione e servizi tecnici

10.3.1. *Oggetto*

Sono richiesti i seguenti servizi tecnici:

- Progetto esecutivo a termini dell'art. 23, comma 4, secondo periodo del Codice e relativi elaborati: architettonico, energetico, impiantistico;
- Redazione del capitolato lavori e del computo metrico con Prezzario Regione Toscana o DEI;
- Calcolo dell'APE post convenzionale di ciascun edificio dopo l'intervento progettato;
- Redazione degli APE per singole unità immobiliari, a conclusione dell'intervento di ecobonus e relativo deposito presso S.I.E.R.T.;
- Pratiche edilizie che si rendano necessarie;
- Assistenza nella preparazione della documentazione necessaria all'ottenimento dei bonus fiscali;
- Adempimenti necessari per l'apertura, la gestione e la chiusura del cantiere;
- Predisposizione di eventuali varianti amministrative e tecnico progettuali necessarie o richieste dal Committente;
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Presentazione SCIA agibilità (se necessaria ai sensi art. 25 D.P.R. n. 380/2001);
- Direzione lavori e collaudo.

Le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva (art.23.4 **Codice**) sono individuate sulla base delle elencazioni contenute - DM 17 giugno 2016 e dall'Analisi economica e di massima redatta dall'Arch. Barciulli.

*

10.3.2. Requisiti professionali

Avuto riguardo ai servizi sopra indicati (sub.6.4) i soggetti proponenti l'offerta devono disporre di progettista singolo o associato, una società di professionisti o una società di ingegneria, di cui all'art. 46 del **Codice** , in possesso della capacità tecnica – professionale richiesta e attestata dall'iscrizione al corrispondente albo professionale.

Le impresa in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere potranno partecipare utilizzando un gruppo di progettazione interno costituito almeno dalle seguenti tre figure professionali: coordinatore del gruppo di progettazione (che può anche coincidere con una delle figure di cui ai punti seguenti), tecnico esperto in progettazione di impianti energetici (iscrizione ad Albo professionale per lo svolgimento della prestazione indicata e/o attestati di abilitazione) e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione abilitato ai sensi del Titolo IV d.lgs. 81/2008 e smi.

Ai sensi dell'art. 24 c. 5 del **Codice** , i soggetti incaricati della progettazione dovranno rendere apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dal successivo art. 80.

Ogni progettista incaricato in forma singola, o in qualunque forma associativa, sia esso persona fisica o giuridica non dovrà partecipare con più di uno dei soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di tutti i partecipanti alla gara che lo avesse incaricato.

E' altresì richiesto curriculum vitae attestante la competenza richiesta per ciascuna figura professionale con indicazione delle prestazioni svolte.

*

10.3.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale.

Al fine di selezionare un operatore economico con una capacità economica e finanziaria significativa e proporzionata all'oggetto della gara è richiesto il fatturato medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore al 50% dell'importo presunto dell'onorario a base di gara, ovvero € 24.292,44, esclusi i giovani professionisti.

Al fine di selezionare un operatore economico con una capacità tecnica e professionale adeguata all'oggetto della gara è richiesta la comprova dell' avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e architettura eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando (i servizi devono essere ultimati a) e relativi alla progettazione definitiva/esecutiva di lavori appartenenti a ognuna delle categorie e ID individuate per i servizi da affidare e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID sia almeno pari all'importo stimato dei lavori oggetto del presente avviso. (come indicato nello studio di fattibilità redatto dall'Arch. Barciulli).

*

10.3.4. Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE per i servizi professionali.

I requisiti di cui al D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Si evidenzia, altresì, che il giovane professionista non concorre al raggiungimento dei requisiti di natura economica finanziaria e tecnica-professionale. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato globale medio annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo professionale nel complesso. In ogni caso la mandataria (coordinatore) deve possedere il requisito in misura maggioritaria superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (altri componenti il raggruppamento).

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di capacità tecnica e professionale relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e architettura deve essere soddisfatto nel complesso dal raggruppamento temporaneo, sia dalla mandataria in misura maggioritaria, sia dalla/e mandante/i. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito di capacità tecnica e professionale relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e architettura in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

*

10.3.5. Consorzi stabili

I Consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al gruppo di lavoro sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle specifiche prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti ai sensi dell'art. 47 del Codice.

*

10.3.6. Comprova requisiti

I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale dovranno essere comprovati dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario a seguito della procedura.

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita mediante la produzione di certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con l'indicazione della natura della prestazione svolta, del nominativo del tecnico esecutore, con l'indicazione della quota di servizio (qualora la prestazione sia stata eseguita da più professionisti), dell'importo dei lavori riferito alla categoria e ID nella quale è stata svolta la singola prestazione, la data dell'esecuzione e dell'approvazione del servizio.

In caso di servizio svolto per committenti privati, attraverso fatture debitamente quietanzate riportanti la prestazione svolta o certificati rilasciati dai committenti riportanti le indicazioni sopra indicate.

**

10.4. Asseverazioni:

Poiché è richiesta l'asseverazione di cui all'art. 119, commi 13 e 13-bis, 13 ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 i tecnici che la effettueranno dovranno essere in possesso di abilitazione alla progettazione di edifici e impianti attinenti all'attività oggetto di appalto e di iscrizione agli specifici ordini e collegi professionali e della copertura assicurativa di cui all'art. 119 c. 14 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 e s.m.i. per un massimale non inferiore all'importo di gara maggiorato del 10%.

In particolare la polizza dovrà garantire quanto dovuto dal tecnico asseveratore a titolo di risarcimento danni per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate ad Arezzo Casa S.p.A. in conseguenza di errori personalmente commessi nelle attività di asseverazione di cui all'art. 119 commi 13, 13 bis e 13 ter D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020 e s.m.i.

La copertura assicurativa deve riguardare gli errori commessi dal tecnico: a) nelle asseverazioni dei requisiti stabiliti dalla legge per gli interventi di efficienza energetica; b) nelle asseverazioni relative alla congruità delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica. La copertura assicurativa deve altresì coprire i danni patrimoniali cagionati dal tecnico ad Arezzo Casa S.p.A. per omissioni o ritardi nelle comunicazioni all'Enea.

La polizza assicurativa dovrà garantire l'operatività per un periodo di dieci anni dall'effettuazione delle attestazioni anche in caso di cessazione dell'attività da parte del tecnico e dovrà essere consegnata ad Arezzo Casa S.p.A. contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE che svolgono il servizio di asseverazione devono possedere il requisito richiesto in base alla propria tipologia. In caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili il predetto requisito posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici che eseguono la prestazione di asseverazione.

**

10.5. Servizi fiscali.

Poiché è richiesto il visto di conformità di cui all'art. 119, comma 11 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77) dovranno provvedervi i soggetti:

- di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 DPR 322/1998 ovvero, iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, dagli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, nonché dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF imprese, dotati di adeguate coperture assicurative, proporzionate all'importo di gara.
- che abbiano rilasciato almeno n. 5 (cinque) visti di conformità 110% nel corso dell'anno 2022.

I raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE che svolgono il servizio di apposizione del "visto di conformità" devono possedere il requisito richiesto in base alla propria tipologia. In caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili il predetto requisito posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici che eseguono la prestazione di apposizione del visto.

*

10.6. Certificazioni energetiche.

Per le certificazioni energetiche è richiesta l'abilitazione ai sensi del regolamento di cui al DPR 16.4.2013 n.75. I raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE svolgono il servizio di certificazione energetica devono possedere il requisito predetto in base alla propria tipologia. In caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili il requisito deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici che eseguono la prestazione di certificazione energetica.

11. Avalimento

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Ai sensi dell'art. 89 del **Codice**, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi del precedente art. 45, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al successivo art. 83 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al medesimo raggruppamento.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve presentare:

- copia dell'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- il DGUE e il modello 3 dichiarazione integrativa compilati e sottoscritti dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del **Codice**, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso Arezzo Casa a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Anche l'impresa ausiliaria deve acquisire il PASSOE, da includere nella documentazione amministrativa dell'operatore economico.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

12. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del **Codice**, conforme alle disposizioni ed agli allegati di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo n. 193 del 16.09.2022, pari al 2,00% dell'importo complessivo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 11.242,83, salvo quanto previsto al comma 7 del predetto art. 93.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del **Codice**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva (ai sensi del comma 8 del predetto articolo 93) qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione

di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del **Codice**, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono, fra l'altro, riconducibili all'affidatario, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del **Codice**, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) in contanti (fermo restando il limite previsti dalla disciplina di settore vigente all'utilizzo del contante) con bonifico o assegni circolari con versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Arezzo Casa S.p.A., IBAN: IT62D0538714102000042122316;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del **Codice**. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, quest'ultima dovrà:

- ✓ contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- ✓ essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del **Codice**, al solo consorzio;
- ✓ essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

- ✓ avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta;
- ✓ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile e la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile e il pagamento a semplice richiesta e non oltre quindici giorni dalla sua escussione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- (i) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- (ii) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005;
- (iii) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del **Codice**, il concorrente dichiarerà nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del **Codice** solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del **Codice**, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del **Codice** si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui al precedente articolo 45, comma 2, lettere b) e c) da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che detti garanzia provvisoria e/o impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. ANAC-FVOE

13.1. Contributo ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 70,00.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nella piattaforma la suddetta ricevuta. La mancata presentazione può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del **Codice**, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

**

13.2 Registrazione al sistema FVOE.

Per la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale degli operatori economici concorrenti, Arezzo Casa spa utilizzerà il sistema FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico), ai sensi dell'art. 216 c. 13, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., e della Deliberazione dell'A.N.A.C. (ex AVCP) n. 111, 20 dicembre 2012.

A tal fine i partecipanti alla gara dovranno registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. <http://www.anticorruzione.it> (Servizi – ex AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

Sarà necessario accedere al servizio per ottenere, previa registrazione on-line al Servizio FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico), il PassOE ovvero il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico). Tale documento, debitamente sottoscritto, viene rilasciato dal sistema telematico secondo quanto stabilito con le Deliberazioni ANAC nn. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016 e dovrà essere caricato sulla piattaforma.

14. Presentazione delle offerte

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma e devono essere sottoscritte con firma digitale.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Il Sistema permette di presentare offerte fino alla data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte nella documentazione di gara. Dopo tale termine il sistema non permette di completare le offerte ancora in fase di redazione. L'orario di termine di presentazione delle offerte è predefinito sul sistema nel formato [hh:mm:00].

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Per partecipare alla gara di appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 10 Febbraio 2023 l'offerta contenente tutta la documentazione individuata nel successivo art. 15. Scaduto tale perentorio termine il sistema telematico non permetterà di completare le operazioni di presentazione di una offerta.

15. Offerta: Documentazione

15.1 Suddivisione della documentazione

L'offerta e la documentazione a corredo, è suddivisa nelle seguenti buste telematiche:

- busta amministrativa contenente la documentazione amministrativa;
- busta tecnica, contenente l'offerta tecnica;
- busta economica, contenente l'espressione dell'offerta economica.

**

15.2 . La busta amministrativa.

15.2.1. Generalità

La busta amministrativa" dovrà contenere:

- la domanda di partecipazione;
- eventuale procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale;
- documento di gara unico europeo (DGUE);
- Dichiarazione integrativa del DGUE;
- eventuale documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi;
- documentazione di cui all'art. 89 comma 1 del Codice in caso di avvalimento;
- PASSOE;
- contribuzione ANAC;
- assolvimento o esenzione imposta bollo;
- garanzia provvisoria e impegno a rilasciare fideiussione definitiva ;
- eventuale copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice;
- attestazione art.47.2 L.108/2021.

Di tutta la documentazione sopra indicata come infra meglio specificata nel presente art. **15.2.** (compresa quella definita eventuale, qualora ricorrano le relative condizioni particolari) nonché tutti i contenuti dei modelli anch'essi infra richiamati (che sono da intendersi parte integrante e sostanziale delle disciplina di gara) è richiesta a pena di esclusione la presenza, completezza e regolarità essenziale, a far data della scadenza di presentazione delle offerte nonché l'idonea sottoscrizione secondo quanto precisato nel presente disciplinare. Sarà possibile accedere alla procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice nei termini e nei casi di cui al successivo art. **17** del presente disciplinare.

*

15.2.2. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione (in bollo) e connessa dichiarazione relativa alla forma di partecipazione sarà redatta utilizzando il Modello A (facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare) e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al successivo punto b) in grado di impegnarlo validamente.

In caso di raggruppamento la domanda sarà unica e sarà sottoscritta digitalmente dai soggetti di seguito indicati:

- (i) nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- (ii) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- (iii) nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- (iv) nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45 lettera f) del D.lgs. 50/2016 aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito con modifiche dalla Legge 9.4.2009 n.33:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Ove il raggruppamento temporaneo sia stato **costituito** prima della gara, nel predetto Modello A il legale rappresentante dichiara:

- che nessun soggetto partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario, dell'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

Ove il raggruppamento temporaneo **non sia stato ancora costituito**, i legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi dichiarano nel predetto Modello A :

- i nominativi e codici fiscali dei componenti del costituendo RTI/Consorzio con indicazione dell'Impresa capogruppo mandataria cui sarà conferito, in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza per funzioni di capogruppo e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti;
- che nessun soggetto partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale.

In ogni caso di partecipazione in forma plurisoggettiva devono venir specificate le quote in percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico e la parte delle categorie dei lavori che verranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del **Codice** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio (art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del vigente **Codice** nella dichiarazione di cui trattasi andranno indicati anche i nominativi dei professionisti che espletano l'incarico professionale, completi di dati anagrafici, fiscali e di iscrizione al relativo Albo professionale.

Nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, il pagamento della suddetta imposta potrà essere dimostrato, dopo aver acquistato la marca da bollo, inserendo il suo numero seriale all'interno della dichiarazione o applicando la marca annullata sulla domanda da caricare come pdf. L'operatore economico si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. L'operatore economico dichiara la forma di partecipazione e i suoi dati generali. La domanda deve essere compilata e firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore occorrerà allegare in originale o copia conforme all'originale la relativa procura dalla quale quest'ultimo trae i poteri di firma.

In caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del **Codice** per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentata una domanda distinta.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del **Codice** la domanda deve essere presentata sia dal consorzio sia dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio partecipa.

*

15.2.3. Eventuale procura generale o speciale o nomina a una carica sociale.

Qualora la documentazione amministrativa sia sottoscritta da un procuratore non iscritto o in caso di nomina ad una carica sociale con conferimento dei poteri, è richiesta la produzione di una scansione della procura o del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto o altro documento equipollente avente valore certificativo.

*

15.2.4. Documento di gara unico europeo (DGUE)

L'operatore economico partecipante compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (Allegato 2 - messo a disposizione in formato editabile sulla piattaforma. Il DGUE deve essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del **Codice**. Deve quindi essere presentato un DGUE per ciascuno dei seguenti soggetti:

- per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: ciascun socio e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e al direttore tecnico;
- per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si specifica che: in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi; in presenza di socio unico persona giuridica, o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, di socio di maggioranza persona giuridica, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale persona giuridica; in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna 9 di tali persone giuridiche). Nel proprio DGUE, il

consorzio indica la denominazione delle consorziate che eseguiranno i lavori in caso di aggiudicazione dell'appalto;

Nel caso di partecipante che intenda avvalersi della capacità di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del **Codice** deve essere prodotto per ciascuna delle imprese ausiliarie un DGUE distinto.

Sono altresì tenuti a compilare il DGUE:

- ✓ il progettista indicato dal concorrente che esegue i lavori. In caso di professionista singolo il DGUE sarà compilato dal professionista, in caso di studio associato da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri, nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante e in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi, da tutti i componenti il costituendo RTP).
- ✓ ciascun soggetto incaricato del Gruppo di lavoro ex art. 24, comma 5, del Codice (per le sole parti pertinenti ed inerenti le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione alla sola idoneità professionale);
- ✓ il giovane professionista (per le sole parti pertinenti ed inerenti le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione alla sola idoneità professionale).

*

15.2.5 . Dichiarazione integrativa del DGUE

Con la dichiarazione integrativa del DGUE (Modello A1 al presente disciplinare), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'operatore economico partecipante dovrà attestare :

- a) di avere esaminato tutti gli elaborati, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere altresì effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- b) di disporre di know-how, mezzi e attrezzature idonee, e di personale altamente qualificato necessari per eseguire correttamente e in sicurezza gli interventi da realizzare;
- c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara e nella documentazione posta in visione e nello schema di contratto;
- d) di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, che l'intervento in oggetto viene realizzato ricorrendo ai benefici fiscali introdotti dal DL 19.05.2020 n. 34, convertito con modificazioni con la Legge 17.07.2020 n. 77 (il c/d "Superbonus 110%") mediante sconto in fattura secondo

quanto disposto all'art. 121 del medesimo DL;

e) di essere a conoscenza e di impegnarsi ad effettuare la verifica preliminare della fattibilità tecnica degli interventi previsti nel progetto elaborato dall'Arch. Barciulli (Allegato I) e della sussistenza dei requisiti per potere usufruire dei benefici fiscali di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020 e s.m.i., restando inteso che, ove a seguito delle verifiche dovesse sorgere l'impossibilità tecnica di effettuare gli interventi previsti nel progetto e/o l'insussistenza dei requisiti tecnici per potere beneficiare delle detrazioni fiscali previste dal D.L. 34/2020 e s.m.i., il contratto sarà risolto consensualmente, senza che da ciò possa derivarne da parte dell'aggiudicatario alcuna pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di Arezzo Casa S.p.A.;

f) di essere a perfetta conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare, senza condizione o riserva alcuna, che gli interventi oggetto di affidamento dovranno rispettare ed essere pienamente compatibili con i massimali di detrazione fiscale riconosciuti dalla normativa di riferimento per ogni singolo specifico intervento, in maniera da rendere neutro per Arezzo Casa S.p.A. il costo degli interventi stessi;

g) di accettare e di essere in grado di garantire il c.d. sconto in fattura previsto dall'art. 121, comma 1, lett a), D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020 ;

h) di rinunciare sin d'ora a pretendere alcunché da Arezzo Casa S.p.A. (né porre a carico di quest'ultima l'onere economico per le lavorazioni eseguite) qualora a seguito dell'esecuzione delle opere la stazione appaltante non benefici (o benefici solo in parte) delle predette agevolazioni fiscali per fatto imputabile all'Appaltatore o per fatto imputabile ai tecnici asseveratori o ai soggetti incaricati dei servizi fiscali ;

i) di accettare l'esecuzione del servizio in via d'urgenza ex art.32 del Codice e Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (con autorizzazione all'accesso ai luoghi), in pendenza della stipula del contratto;

l) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e delle prestazioni tecnico-professionali e fiscali;

m) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri e obblighi compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel proprio luogo di lavoro, nonché delle condizioni di lavoro previste dal C.C.N.L. di riferimento vigente, valutando i costi della sicurezza specifici della propria attività;

n) di ritenere pertanto remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha/hanno preso atto e tenuto conto:

- ✓ delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- ✓ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa

ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione richiesta, sia sulla determinazione della propria offerta;

o) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni, a decorrere dal termine per la sua presentazione;

p) di aver preso visione del Codice etico di Arezzo Casa pubblicato nel sito aziendale (<http://www.arezzocasa.net/amm-trasparente/codice-etico-di-cui-d-lgs-2312001>) e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni del suddetto codice per quanto compatibili con la natura dell'appalto, pena la risoluzione del contratto

q) per i soggetti che rientrano nei casi previsti all'art. 110 commi 3 e seguenti del **Codice** : la situazione giuridica con la quale partecipa alla gara nel rispetto delle disposizioni richiamate nel medesimo articolo;

r) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del **Codice**;

s) che l'operatore economico rappresentato, in relazione al disposto di cui all'art. 80, comma 5, lett. i), del **Codice**, (*comma 3 bis*) dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999, specificando la propria posizione.

t) di autorizzare la stazione appaltante ad inoltrare le comunicazioni ex art. 76, comma 5, del **Codice** e s.m.i. all'indirizzo PEC indicato in Piattafoma;

u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo nonché dello stesso regolamento comunitario.(a tal fine dichiarando di aver preso visione dell'informativa ai fini del trattamento dei dati personali con indicazione delle finalità del trattamento e gli altri requisiti a tutela e garanzia della riservatezza, consultabile sul sito aziendale www.arezzocasa.net.).

v) di obbligarsi di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, comma 4, Legge 108/2021).

z) che l'impresa è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi, dichiarando i contratti collettivi applicati al personale dipendente, la dimensione aziendale per numero di dipendenti; gli enti previdenziali e assicurativi di propria iscrizione.

Si precisa, inoltre, che nella fattispecie sono inseriti gli impegni espressamente previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021, trattandosi di procedura afferente gli interventi pubblici finanziati in tutto o in parte dall'Unione Europea.

La dichiarazione sostitutiva deve essere compilata, firmata digitalmente e caricata nel Sistema dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del **Codice** per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentata una dichiarazione integrativa al DGUE distinta. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del **Codice** la dichiarazione integrativa al DGUE deve essere presentata sia dal consorzio sia dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio partecipa.

*

15.2.6 *Eventuale documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi.*

Dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi dovrà essere presentata la documentazione la seguente documentazione in scansione:

- consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle Cooperative;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016 conferito all'Impresa mandataria o all'Organo comune.

*

15.2.7. *Documentazione di cui all'art. 89 comma 1 del Codice.*

In caso di avvalimento gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE editabile sopra indicato e la dichiarazione integrativa al DGUE propri e della Ditta ausiliaria, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di

nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

*

15.2.8 . PassOE

Il PassOE deve essere caricato nella piattaforma ed essere firmato digitalmente da:

- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla mandataria/capofila;
- ✓ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ✓ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il PassOE è rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in ottemperanza alla Deliberazione n. 464/2022, previa registrazione on-line al "Servizio FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico)." sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la presente procedura. E consente la corretta identificazione del concorrente (e, qualora questo partecipi in forma aggregata, di tutti i soggetti che compongono l'aggregazione) e la verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dichiarati in sede di gara, mediante l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e nello specifico mediante il sistema "FVOE" (Fascicolo Virtuale Operatore Economico). In caso di sua mancata presentazione sarà richiesto all'operatore economico di provvedere a fornirlo non oltre 5 giorni, pena l'esclusione dalla gara. Nel caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice, anche l'impresa ausiliaria deve acquisire il PassOE, che sarà inclusa nella documentazione amministrativa del concorrente.

*

15.2.9. Contribuzione ANAC/Imposta bollo/

La contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è Euro 70,00 e il concorrente dovrà presentare la scansione della ricevuta del versamento del contributo ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 e della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121 del 20/12/2020. Il versamento potrà essere effettuato in uno dei modi indicati sul sito <https://contributi.anticorruzione.it/>.

L'*imposta di bollo* sull'istanza di partecipazione è di € 16,00 e il concorrente dovrà presentare il documento che comprova l'assolvimento. In caso di esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82, andrà invece prodotta apposita dichiarazione o documento comprovante l'esenzione, in copia dichiarata autentica.

*

15.2.10. Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria, conforme alle disposizioni ed agli allegati di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo n. 193 del 16.09.2022, dovrà essere firmata digitalmente ed è costituita dalla ricevuta del bonifico o da polizza fideiussoria e dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore per la garanzia provvisoria (qualora non integrata nella predetta polizza fideiussoria) anch'essa firmata digitalmente. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'art. 93 comma 8 del Codice (micro impresa, piccola e media impresa o raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

Gli operatori economici che prestano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del **Codice** dovranno presentare copia conforme delle certificazioni ivi previste che giustificano la riduzione.

*

15.2.11. Attestazione art.47.2 L.108/2021

Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, presentano, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47 comma 2 della legge 29 luglio 2021, n. 108, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

**

15.3. Busta tecnica

La busta tecnica dovrà contenere a pena di esclusione:

- a) Relazione metodologica contenente la proposta di intervento avente i contenuti e le modalità descritte in premessa e secondo i dettagli precisati al seguente art.16.2 da redigersi a partire e nel rispetto degli assunti del progetto di fattibilità tecnica e economica. Nella proposta il concorrente (intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma di raggruppamento temporaneo, presenti offerta per l'affidamento del contratto) dovrà descrivere la modalità di approccio all'attività oggetto del presente affidamento, riferite allo specifico contesto dell'intervento, e le risorse professionali, lavorative e strumentali dedicate che intende utilizzare. La proposta conterrà quindi l'indicazione delle soluzioni tecniche proposte, delle performance energetiche raggiungibili, della struttura tecnica offerta per la progettazione, della struttura organizzativa per la realizzazione degli interventi, nonché l'indicazione delle tempistiche di realizzazione del progetto esecutivo a termini dell'art. 23, comma 4, secondo periodo del

vigente D.lgs. 50/2016 e delle lavorazioni. Il concorrente dovrà indicare il numero di giorni di riduzione offerti rispetto a quanto indicato nel presente avviso. L'offerta tecnica non deve superare quattordici pagine in formato A4 e tre pagine facoltative in formato A3, oltre al cronoprogramma relativo ai criteri 5 e 6 in seguito descritti, e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e, in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta come indicato per la domanda di partecipazione (capoverso a) del precedente paragrafo "1. BUSTA AMMINISTRATIVA". A norma dell'art. 83 comma 9 del Codice le carenze o irregolarità qui riscontrate non potranno essere regolarizzate mediante soccorso istruttorio.

- b) Cronoprogramma delle fasi di attuazione delle prestazioni professionali (progettazione ed esecuzione) dal quale risultino pure, se previste, rispetto ai termini indicati di cui all'art. 9 del presente bando la Riduzione dei tempi per la redazione della progettazione esecutiva (in giorni) di cui al criterio n. 5 dell'offerta tecnica e la Riduzione dei tempi per l'effettuazione dei lavori (in giorni) di cui al criterio n. 6 dell'offerta tecnica, come illustrati al successivo art.16 "Criterio di aggiudicazione".

**

15.4. Busta offerta economica

La busta offerta economica dovrà contenere **a pena di esclusione**:

• **ribasso percentuale offerto**, a valere su tutte le prestazioni oggetto di affidamento (con esclusione degli oneri per la sicurezza e delle prestazioni professionali) che avrà rilevanza ai fini dell'aggiudicazione con attribuzione del relativo punteggio. La percentuale andrà espressa con un massimo di quattro cifre decimali;

• **importo del proprio costo relativo alla manodopera** (art. 95 comma 10 del **Codice**) per l'espletamento di tutte le prestazioni componenti l'affidamento (importo non rilevante ai fini dell'aggiudicazione) espresso in euro mediante valori numerici con un massimo di due decimali;

• **gli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni **in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (art. 95 comma 10 del **Codice**) per l'espletamento di tutte le prestazioni componenti l'affidamento (importo non rilevante ai fini dell'aggiudicazione) espresso in euro mediante valori numerici con un massimo di due decimali

La formulazione dell'offerta economica, completa degli importi sopradescritti, è obbligatoria a pena di esclusione e deve essere inserita nell'apposito spazio alla stessa riservato sulla piattaforma.

Qualora il concorrente sia un raggruppamento/coassicurazione, non ancora costituito, a pena di esclusione, l'offerta economica di cui trattasi andrà prodotta e sottoscritta digitalmente da tutti i componenti il futuro raggruppamento/coassicurazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, per il quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

A norma dell'art. 83 comma 9 del **Codice** le carenze o irregolarità qui riscontrate non potranno essere regolarizzate mediante soccorso istruttorio.

16. Criterio di aggiudicazione

16.1. Generalità.

Il contratto oggetto della presente procedura, in caso di pluralità di offerte presentate, è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del **Codice**.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata attribuendo un massimo di 90 punti per l'offerta tecnica e 10 punti per l'offerta economica, per un totale di 100 punti.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, per essa intendendosi l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla sommatoria del punteggio attribuito alla componente tecnica e di quello attribuito all'offerta economica, secondo quanto di seguito previsto.

**

16.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Alla valutazione dell'offerta tecnica è riservato un massimo di 90 punti centesimi così suddivisi.

*

16.2.1. Criterio n.1: Struttura organizzativa per la realizzazione degli interventi.

Sarà attribuito un punteggio massimo di 12 punti e la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti elementi:

- adeguatezza quali-quantitativa e composizione delle squadre di lavoro relative alle varie fasi operative (progettuali, di cantiere, ecc.);
- specializzazione ed esperienza professionale dei responsabili;

Il concorrente dovrà descrivere le competenze e le capacità delle risorse professionali messe a disposizione per lo svolgimento dell'incarico (con riferimento a ciascuna figura professionale richiesta dalla presente procedura di gara ed eventuali altre professionalità ritenute funzionali all'esecuzione del servizio), nonché le caratteristiche dei mezzi e strumenti che intende impiegare per l'espletamento delle prestazioni. Il concorrente indicherà il nominativo e i titoli di studio/specializzazioni/iscrizione all'albo dei membri con i quali intenda integrare il gruppo di lavoro rispetto ai ruoli minimi richiesti dal presente disciplinare.

| Contenuti | Criteri di aggiudicazione |
|--|---|
| <p>In relazione alla struttura organizzativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ elenco figure professionali; ▪ elenco strumentazioni. | <p>Sarà considerata migliore la proposta che, in modo chiaro e completo, evidenzi i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la disponibilità, nello staff, di professionalità specifiche caratterizzate da esperienze qualificate, complessità dei compiti svolti e raggiungimento dei risultati, nei diversi ambiti e nelle diverse discipline specialistiche che interessano l'intervento; ▪ le modalità di interrelazione tra le diverse professionalità impiegate all'interno del gruppo di lavoro; ▪ la dotazione di software specialistici che si intendono impiegare nell'espletamento del servizio. |
| <p>Formato: una pagina A4 complessiva con riportato l'organigramma della compagine progettuale e di quella operativa.</p> | |

*

16.2.2. Criterio n.2 Proposta tecnico-organizzativa relativa alla minimizzazione degli impatti della fase di esecuzione degli interventi.

Sarà attribuito un punteggio massimo di 12 punti e la Commissione esprimerà la propria valutazione con riferimento ai sistemi di rapporto con gli inquilini degli edifici interessati dalla realizzazione delle opere.

Andranno illustrati gli accorgimenti che il concorrente intenderà adottare nell'esecuzione delle opere al fine di ridurre i disagi ai residenti negli alloggi degli edifici oggetto di manutenzione, sotto gli aspetti degli ingombri fisici, esposizione al rumore e polveri, limitazione della disponibilità di parti comuni e terrazzi, gestione della conflittualità, ecc..

| Contenuti | Criteri di aggiudicazione |
|---|--|
| <p>In relazione alla minimizzazione degli impatti della fase di esecuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ elenco delle misure adottate. | <p>Sarà considerata migliore la proposta che, in modo chiaro e completo, evidenzi i seguenti aspetti, in ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ organizzazione del cantiere con la minima occupazione di spazi comuni, sia interni che esterni, e di spazi di pertinenza degli alloggi occupati; ▪ riduzione polveri; ▪ riduzione rumore. |
| <p><i>Formato: una pagina A4 complessiva descrittiva dei metodi e delle procedure previste per l'organizzazione e gestione del cantiere, anche con riferimento al rispetto delle norme in materia di sicurezza.</i></p> | |

*

16.2.3. - Criterio n. 3: Aderenza alle linee guida indicate nel presente disciplinare.

Sarà attribuito un punteggio massimo di 42 punti e la Commissione esprimerà la propria valutazione sulla base dei seguenti elementi:

- ✓ coerenza e compatibilità delle proposte con le indicazioni contenute nello studio di fattibilità posto a base di gara;
- ✓ proposta di soluzioni migliorative in termini di efficientamento energetico e di durabilità delle opere, senza aggravio di spesa;
- ✓ chiarezza nella formulazione della proposta di intervento con particolare riguardo al tipo di interventi previsti, ai materiali utilizzati, al rispetto della normativa sui CAM, ecc..

È richiesta una circostanziata relazione progettuale illustrante le opere che si intendono realizzare, descritte sotto molteplici aspetti: esecutivo, caratteristiche dei materiali impiegati e loro durata, dettagli costruttivi, protezione o prevenzione nei punti critici alle infiltrazioni o altri processi di degrado, soluzioni migliorative.

Relativamente alle soluzioni migliorative può essere fatto utile riferimento alle indicazioni contenute nel paragrafo 2 del fascicolo "Stima Costi Totali degli Interventi Proposti" disponibile per il fabbricato negli allegati di gara posti in visione.

| Contenuti | Criteri di aggiudicazione |
|---|---|
| <p>In relazione alle linee guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ descrizione caratteristiche dei materiali; ▪ descrizione delle modalità esecutive; ▪ soluzioni migliorative. | <p>Sarà considerata migliore la proposta che, in modo chiaro e completo, evidenzia i seguenti aspetti, in ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ coerenza con lo studio di fattibilità posto in gara; ▪ qualità e durabilità dei materiali impiegati; ▪ qualità delle modalità esecutive; ▪ efficacia dei dettagli esecutivi nella prevenzione di processi di degrado; ▪ soluzioni migliorative. |
| <p>Formato: <i>due pagine A4 per il fabbricato, recante, in rapporto allo studio di fattibilità predisposto dalla Stazione appaltante:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>una descrizione delle opere da realizzare, contenente le specifiche tecniche dei materiali da impiegare e la loro caratterizzazione sotto il profilo ambientale;</i> • <i>la verifica circa la coerenza e la compatibilità fra gli interventi proposti dal proponente e quelli individuati come priorità nello studio di fattibilità;</i> • <i>la descrizione delle soluzioni costruttive e/o migliorative individuate dal proponente (anche con riferimento alle indicazioni del paragrafo 5, 6 e 7 degli aggiornamenti dei costi sopraccitati).</i> <p><i>A discrezione del concorrente la relazione potrà essere integrata da massimo una tavola in formato A3 per il fabbricato, riportante dettagli tecnici ritenuti significativi al fine di meglio illustrare il contenuto della relazione medesima.</i></p> | |

*

16.2.4. Criterio n. 4: Miglior efficientamento energetico.

Sarà attribuito un punteggio massimo di 12 punti e la Commissione esprimerà la propria valutazione sulla base del miglioramento della classificazione energetica (o comunque delle prestazioni energetiche e in termini di kw/h al mq..) di ciascun edificio rispetto a quanto previsto nel corrispondente studio di fattibilità posto a base di gara, senza aggravio di spesa.

Si dovranno evidenziare gli eventuali aspetti migliorativi della soluzione progettuale proposta rispetto a quanto posto a base di gara, dal punto di vista energetico, fornendo a supporto idonei calcoli energetici.

| Contenuti | Criteri di valutazione |
|---|---|
| In relazione alle linee guida: <ul style="list-style-type: none"> ▪ descrizione aspetti migliorativi. | Sarà considerata migliore la proposta che, in modo chiaro e completo, evidenzia i seguenti aspetti, in ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> ▪ miglioramento della classe energetica; ▪ miglioramento delle prestazioni energetiche e in termini di kw/h al mq.. |
| <p><i>Formato: due pagine A4 per fabbricato, recanti la descrizione e l'indicazione dei miglioramenti attesi in termini di efficientamento energetico. A discrezione del concorrente nella relazione possono essere inclusi anche calcoli energetici, grafici o altri elementi ritenuti necessari al fine di meglio illustrare in contenuto della stessa relazione.</i></p> | |

*

16.2.5 Criterio n. 5: Riduzione dei tempi per la redazione della progettazione esecutiva

La riduzione proposta andrà espressa in giorni rispetto a quanto indicato di cui all'art. 9 del presente disciplinare. Il punteggio massimo di 6 punti sarà attribuito al concorrente che ha offerto la maggior riduzione, in valore numerico. Alle rimanenti riduzioni sarà attribuito un punteggio, arrotondato a quattro decimali, risultante dal calcolo: $P = \text{riduzione offerta in esame} / \text{massima riduzione offerta} \times 6$ punti.

La riduzione è riferita ai giorni previsti per la redazione della progettazione esecutiva come indicati nel precedente art.9 del presente disciplinare.

La riduzione offerta non potrà superare il 20% dei giorni previsti (arrotondato all'intero superiore). Offerte che presentano una riduzione dei giorni superiore verranno automaticamente assunte come pari a tale limite.

La riduzione dovrà anche risultare dal Cronoprogramma di cui al precedente 15.3 lett. b) del presente disciplinare.

*

16.2.6. Criterio n.6 Riduzione dei tempi per l'effettuazione dei lavori.

Il punteggio massimo di 6 punti sarà attribuito al concorrente che ha offerto la maggior riduzione, in valore numerico; le rimanenti riduzioni sarà attribuito un punteggio, arrotondato a quattro decimali, risultante dal calcolo: $P = \text{riduzione offerta in esame} / \text{massima riduzione offerta} \times 6$ punti.

La riduzione è riferita ai termini previsti per l'effettuazione dei lavori come indicati nel precedente art.9 del presente disciplinare.

La riduzione offerta non potrà superare il 20% dei giorni previsti (arrotondato all'intero superiore). Offerte che presentano una riduzione dei giorni superiore verranno automaticamente assunte come pari a tale limite.

La riduzione dovrà anche risultare dal Cronoprogramma di cui al precedente **15.3** lett. b) del presente disciplinare.

**

16.3. Metodo di attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi massimi conseguibili.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice (Punteggio max X coefficiente K med).

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica (come indicata nella descrizione dei criteri 5 e 6 sopradescritti).

Tabella dei criteri discrezionali (D) e qualitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica.

| Criterio N. | Descrizione | punti D Max | punti Q Max |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 1 Struttura organizzativa per la realizzazione degli interventi | 12 | |
| 2 | 2 Proposta tecnico-organizzativa relativa alla minimizzazione degli impatti della fase di esecuzione | 12 | |
| 3 | 3 Aderenza alle linee guida indicate nel presente avviso | 42 | |
| 4 | 4 Miglior efficientamento energetico | 12 | |
| 5 | 5 Riduzione dei tempi per la redazione della progettazione esecutiva (risultante da cronoprogramma) | | 6 |
| 6 | 6 Riduzione dei tempi per l'effettuazione dei lavori | | 6 |
| | Totale | 78 | 12 |

A ciascuno degli elementi qualitativi cui, nella Tabella sopra riportata, è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D", per la determinazione del coefficiente K (variabile da zero a uno) la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala:

| Giudizio | Ottimo | Più che adeguato | Adeguato | Parzialmente adeguato | Scarsamente adeguato | Non adeguato |
|--------------------------|--------|------------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Coefficiente K assegnato | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,00 |

Non sono previste riparametrazioni del punteggio afferente all'offerta tecnica.

**

16.4 – Metodo di attribuzione dei punteggi dell'offerta economica

Alla valutazione dell'offerta economica è riservato un massimo di 10 punti centesimi.

Data lettura delle singole offerte, la Commissione attribuirà il punteggio massimo all'offerta che ha previsto il massimo ribasso, mentre alle altre verrà attribuito un punteggio inferiore sulla base del rapporto di proporzionalità lineare.

L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica sarà effettuata sulla base della seguente formula:

$$PE_i = \frac{R_i}{R_{max}} \times 10$$

PE_i = punteggio da attribuire al concorrente i-simo

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

10 = punteggio massimo attribuibile

**

16.5 – Attribuzione del punteggio complessivo alle offerte

La Commissione procederà poi alla definizione della graduatoria complessiva, sommando i punteggi relativi all'offerta economica a quelli già assegnati all'offerta tecnica.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che presenterà il punteggio complessivo più alto.

Nel procedimento di calcolo dei punteggi come sopra descritti, avranno rilevanza il numero di decimali utilizzato dalla piattaforma telematica in cui è svolta la presente procedura.

17.Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del **Codice**.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, fermo quanto specificamente previsto negli altri articoli del presente disciplinare, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del **Codice**) sono sanabili;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006,

e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile prescritta dal presente disciplinare;

- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che detti garanzia provvisoria e/o impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 5 (cinque giorni) - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del **Codice** è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art.18. Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice per l'analisi delle offerte tecniche ed economiche è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del **Codice** dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, secondo le previsioni di all'art. 77 del **Codice** medesimo.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice e a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti verranno pubblicati sul sito istituzionale ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Art.19. Operazioni di gara

19.1. Inizio e termine

L'apertura della gara e la verifica della documentazione amministrativa si terrà alle **ore 10:00 del giorno 13 Febbraio 2023** e le operazioni procederanno per chiudersi entro il **13 Marzo 2023** con l'aggiudicazione provvisoria (ove ne sussistano i presupposti). Entro il 15 marzo 2023 l'aggiudicatario sarà invitato alla esecuzione dei servizi di progettazione ex art. 32 del codice e D.L. 77/2021.

Gli operatori economici potranno assistere a tutte le operazioni di gara cliccando sul pulsante "*assisti alla seduta di gara*" presente nei Dettagli della procedura e avranno la possibilità di visualizzare l'elenco dei partecipanti, lo stato di validazione della documentazione prodotta anche dagli altri concorrenti ma non quella di scaricare e vedere i file caricati dagli altri partecipanti.

Si procederà in seduta pubblica all'apertura della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

In seduta pubblica si procederà:

- ✓ a controllare la completezza della documentazione presentata;
- ✓ all'esame e verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla procedura rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare;
- ✓ a verificare le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al presente disciplinare e ad attivare l'eventuale soccorso istruttorio, e, conseguentemente, abilitare alla gara i concorrenti;
- ✓ a redigere apposito verbale rimettendo alla commissione di gara le risultanze.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate nelle modalità e con i limiti di cui all'art. 17 del presente disciplinare.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

**

19.2. Apertura delle buste telematiche –Valutazione delle offerte

In seguito alla dichiarazione di ammissione e esclusione dei concorrenti, la Commissione fisserà una seduta pubblica per l'apertura delle buste telematiche concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Successivamente, in una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella lettera di invito e nel presente disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all'art. 16 del presente disciplinare.

In una seduta pubblica successiva, la Commissione comunicherà ai concorrenti i punteggi tecnici attribuiti e le eventuali esclusioni e, conseguentemente, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte di cui all'art. **16.4** del presente disciplinare a tal fine:

- aprendo le offerte economiche, e ne verifica la regolarità formale;
- procedendo con l'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- approvando la documentazione economica al fine di formulare la classifica della gara.

La migliore offerta sarà quella che otterrà la somma complessivamente maggiore in relazione ai singoli elementi di valutazione (salvo la verifica dell'eventuale anomalia).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del **Codice** e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo **20** del presente disciplinare.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea rispetto all'oggetto del contratto, non si procederà all'aggiudicazione.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP eventuali casi di esclusione da disporre per:

- ✓ -mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- ✓ presentazione di offerte parziali, plurime condizionate, alternative, oppure irregolari perché non rispettano i documenti di gara o anormalmente basse;
- ✓ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art.20. Verifica delle anomalie

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del **Codice** la Commissione procederà alla valutazione, della congruità delle offerte tecniche. Risulteranno congrue (non anomale) le offerte per le quali la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica sono pari o superiori

ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del **Codice**, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta economica appaia anormalmente bassa, la Commissione ne valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa e qualora risulti anomala, si passerà con le stesse modalità alle successive offerte fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È peraltro in facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Commissione:

- ✓ richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine decorrente dal ricevimento della richiesta.
- ✓ esamina in seduta riservata (con il supporto del RUP) le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- ✓ esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del **Codice**, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Ciascun concorrente che abbia presentato un'offerta stimata anormalmente bassa è tenuto a presentare, entro il termine assegnato, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, da presentarsi sotto forma di relazione tecnico illustrativa ed attinenti alla sostenibilità economica dell'offerta presentata con particolare riferimento alle voci di prezzo che nell'economia complessiva possono apparire sottostimate.

Le giustificazioni di cui trattasi devono essere formulate con riguardo ai seguenti elementi:

- l'economia ed il metodo di esecuzione del servizio;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire il servizio;
- l'originalità del servizio offerto.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6 e 7, del **Codice**, non sono ammesse giustificazioni che prevedano trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge o aiuti di stato non compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

21. Aggiudicazione

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante avrà facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del **Codice**.

Ricevuti gli atti e i documenti di gara la Stazione appaltante verifica nei confronti del concorrente proposto quale aggiudicatario

- ✓ l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 ed il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal presente disciplinare.
- ✓ laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta , quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lett. d) del **Codice** .
- ✓ il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopraricordato art. 97, comma 5, lett. d) del **Codice**.

Ai fini della predetta verifica saranno acquisiti i documenti necessari utilizzando il sistema AVCpass o, se indisponibili su tale sistema, chiedendone la trasmissione al concorrente interessato o agli Enti tenuti al rilascio delle eventuali certificazioni.

In caso di verifica positiva della proposta di aggiudicazione ,la Stazione appaltante , ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, dichiara l'aggiudicazione efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e alle altre eventuali Autorità competenti nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

22. Contratto

22.1 Generalità

Fermo quanto previsto al precedente art.9. Durata, il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d. Lgs. 50/2016 entro 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, è sottoscritto digitalmente dalle parti ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di bollo e di registro - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese della pubblicità della presente procedura, oltre alle imposte e tasse, nonché quelle necessarie e previste dalla legge per la stipula del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario. Quelle per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, conformemente

a quanto stabilito dall'art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in Legge 221/2012.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del **Codice**, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico e' altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento agli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

**

22.2. Fideiussione definitiva

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenterà la fideiussione definitiva (da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice) che sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e potrà essere, inoltre, escussa in caso di applicazione di penali.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- ✓ contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- ✓ essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, al solo consorzio;
- ✓ prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Arezzo Casa S.p.A.

**

22.3. Altre garanzie

22.3.1 . Generalità

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario consegnerà alla stazione appaltante le altre garanzie infra indicate.

In ogni caso, l'appaltatore si impegna a richiedere agli Istituti Garanti e alle imprese di assicurazione l'adeguamento dei valori delle polizze stipulate di cui al presente articolo **22.** qualora a seguito della definizione dei progetti esecutivi gli importi dei lavori dovessero subire delle variazioni. Eventuali franchigie o scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario, che dovrà consegnare alla Committente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze e versare la somma corrispondente a tali franchigie o scoperti per le polizze di tutti i professionisti coinvolti in un fondo vincolato per la durata della relativa garanzia.

*

22.3.2. Polizza CAR

La polizza CAR, conforme alle disposizioni ed agli allegati di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo n. 193 del 16.09.2022, ai sensi dell'art. 103, co. 7, del D.lgs. 50/2016 coprirà i danni subiti da Arezzo Casa S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione degli interventi.

La polizza:

- terrà quindi indenne Arezzo Casa S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore prevedendo anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (ivi compresi gli inquilini e il personale di Arezzo Casa S.p.A.) nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- dovrà avere un massimale pari almeno al valore dell'importo di gara maggiorato del 10% ;
- essere specifica per gli interventi oggetto del contratto da affidarsi e dovrà anche prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Appaltatore, compresi i beni di Arezzo Casa S.p.A. destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smontaggio e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi.

*

22.3.2. Polizza per Responsabilità Civile verso Terzi

La polizza per Responsabilità Civile verso Terzi avrà un massimale almeno pari all'importo di gara e sarà specificamente dedicata al presente appalto. (e quindi indipendente da altre coperture che l'appaltatore avesse già in corso) e terrà indenne Arezzo Casa S.p.A. da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

La copertura assicurativa decorrerà dalla data della consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne Arezzo Casa S.p.A. da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

*

22.3.3. Polizza di responsabilità civile e professionale del progettista.

La polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, conforme alle disposizioni ed agli allegati di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo n. 193 del 16.09.2022, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sarà valida dalla data di approvazione del progetto e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio , coprirà i danni derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e attività connesse, per un massimale pari al 30 % dell'importo dei lavori progettati e anche i rischi

derivanti da errori o omissioni nella elaborazione del Progetto Esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

*

22.3.4. Polizza di responsabilità civile dei professionisti

La polizza di responsabilità civile dei professionisti (art. 119, co. 14, d.l. 34/2020) avrà con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni da rilasciare e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore all'importo di gara maggiorato del 10%.

La copertura assicurativa dovrà coprire i danni patrimoniali cagionati dal tecnico a Arezzo Casa S.p.A. per omissioni o ritardi nelle comunicazioni all'Enea e gli errori commessi dal tecnico:

- a) nelle asseverazioni dei requisiti stabiliti dalla legge per gli interventi di efficienza energetica;
- b) nelle asseverazioni relative alla congruità delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica.

La polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente l'assistenza legale ed il rimborso del bonus fiscale oltre a garantire l'operatività per un periodo di dieci anni dall'effettuazione delle attestazioni anche in caso di cessazione dell'attività da parte del tecnico e dovrà essere consegnata ad Arezzo Casa S.p.A. contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

*

22.3.5. Polizza assicurativa di responsabilità civile per rilascio asseverazione

I professionisti incaricati del rilascio delle asseverazioni devono obbligatoriamente produrre ad Arezzo Casa S.p.A. ai sensi del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, art. 119, comma 14, così come modificato ulteriormente dal D.L. 13/2022, una polizza di assicurazione della responsabilità per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti ed al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

- (i) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- (ii) preveda un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- (iii) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari a cinque anni in caso di cessazione di attività ed una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale

adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a Euro 500.000,00, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a);

(iv) preveda l'assistenza legale ed il rimborso del bonus fiscale.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, è individuato nel Ministero dello Sviluppo Economico.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per rilascio asseverazione da consegnarsi avrà importo non inferiore al 110% del valore complessivo della gara.

*

22.3.6. Polizza assicurativa per rilascio visto di conformità

I professionisti incaricati del rilascio del visto di regolarità fiscale devono produrre obbligatoriamente ad Arezzo Casa S.p.A. polizza assicurativa integrale, ai sensi dell'art. 22 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, con la relativa quietanza di pagamento del premio.

La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni e/o asseverazione, ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione. Infatti il professionista abilitato può apporre il visto di conformità su qualsiasi modello di dichiarazione (730, Unico e IVA) e rilasciare l'asseverazione degli studi di settore (art. 35 D.lgs. 241/1997).

Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero di visti rilasciati e comunque non deve essere inferiore all'importo di gara maggiorato del 10%.

La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti e deve garantire la completa copertura dei danni subiti dal contribuente (compresa assistenza legale e rimborso bonus fiscale). Deve inoltre prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione della polizza.

La polizza assicurativa stipulata per i rischi professionali può essere utilizzata quale garanzia, ai sensi del già citato art. 22, purché preveda una autonoma copertura assicurativa per ogni eventuale danno causato nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale svolta dal professionista abilitato e abbia un massimale, dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello previsto dalla norma.

La polizza assicurativa potrà essere stipulata anche a nome dell'associazione professionale, ma deve comunque fornire le garanzie di cui sopra e riportare i nominativi dei singoli professionisti assicurati per l'esercizio dell'attività in argomento.

Le polizze prive dei predetti requisiti non saranno accettate e pertanto, nelle more della regolarizzazione, può essere ritardata la decorrenza dell'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di rilascio del visto di conformità.

*

22.3.7. Polizza rimpiazzo e posa in opera

L'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia postuma c.d. "*di rimpiazzo e posa in opera*" che indennizzi Arezzo Casa S.p.A. per le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere edili oggetto dell'appalto, danneggiate a seguito di danni materiali e diretti causati da errata posa in opera o da difetto di prodotti impiegati che rendano tali opere non idonee per le prestazioni cui sono destinate. Il valore da assicurare è pari all'importo di aggiudicazione relativo ai lavori. La copertura assicurativa avrà una durata di 10 anni dal momento in cui la polizza inizia ad avere effetto, ossia a partire dal secondo anno successivo alla data di fine lavori, risultante dal certificato di collaudo emesso dal committente e dovrà prevedere, come limite minimo di risarcimento per l'intera durata dell'assicurazione, il 25% per singolo sinistro.

La polizza dovrà anche ricomprendere come danni indennizzabili:

- spese e costi per noleggio ed installazione di impalcature, ponteggi o altri similari resisi necessari per la riparazione di un danno alle opere assicurate indennizzabile a termini di polizza;
- spese e costi per la riparazione, la demolizione e lo sgombero di opere o impianti non assicurati (sovrastanti o sottostanti) e resesi necessarie per la riparazione di un danno alle opere assicurate indennizzabile a termini di polizza;
- spese e costi sostenuti per la ricerca del danno.

Sarà possibile prevedere l'inserimento di una tabella di degrado applicata al danno indennizzabile a partire dal sesto fino al decimo anno da sottoporre alla stazione appaltante.

E' richiesto un controllo tecnico in corso d'opera eseguito da un organismo accreditato.

In ogni caso, l'appaltatore si impegna a richiedere agli Istituti Garanti e alle imprese di assicurazione l'adeguamento dei valori delle polizze stipulate di cui al presente articolo, qualora a seguito della definizione dei progetti esecutivi gli importi dei lavori dovessero subire delle variazioni.

23. Cessione del contratto -Subappalto

Non è consentita in alcuna forma la cessione del contratto né il subappalto dei servizi di progettazione, tecnici e fiscali.

L'operatore economico, fermo restando che sarà comunque responsabile nei confronti del Committente per le opere subappaltate, potrà indicare al momento dell'offerta le lavorazioni o parti di esse che intende subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del **Codice**.

Tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e dei meccanismi fiscali previsti dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, l'Appaltatore è obbligato a tenere indenne Arezzo Casa S.p.A. da ogni e qualsivoglia pretesa di carattere retributivo e/o contributiva discendente dal ricorso al subappalto.

Il responsabile Unico del Procedimento

Ing. Barbara Rossi